

Numero
1954

sl

0

Bellinzona
30 aprile 2025

Consiglio di Stato
Piazza Governo 6
Casella postale 2170
6501 Bellinzona
telefono +41 91 814 41 11
fax +41 91 814 44 35
e-mail can@ti.ch
web www.ti.ch

Repubblica e Cantone
Ticino

Il Consiglio di Stato

Onorevole Consigliera federale
Karin Keller-Sutter
Dipartimento federale delle finanze (DFF)
Bundesgasse 3
3003 Berna

*Invio per posta elettronica (word e pdf):
vernehmlassungen@sif.admin.ch*

Procedura di consultazione relativa all'imposizione minima dell'OCSE: approvazione dell'Accordo multilaterale tra autorità competenti concernente lo scambio di informazioni GloBE («Global Anti-Base Erosion»)

Signora Consigliera federale,

abbiamo ricevuto la sua lettera del 29 gennaio 2025 in merito alla summenzionata procedura di consultazione e la ringraziamo anzitutto per l'opportunità che ci viene concessa di esprimerci.

Situazione iniziale

Il secondo pilastro del progetto dell'OCSE e del G20 sull'imposizione dell'economia digitale ha introdotto un'imposizione minima per i grandi gruppi di imprese multinazionali. Essa riguarda i gruppi di imprese con un fatturato annuo di almeno 750 milioni di euro e fissa un'aliquota minima del 15% sulla base di un utile imponibile armonizzato a livello internazionale. L'aliquota minima d'imposta deve essere raggiunta a livello di ogni giurisdizione (cd. *jurisdictional blending*).

Con l'art. 197 n. 15 della Costituzione federale (Cost.), la Svizzera ha creato una base legale che autorizza il Consiglio federale a disciplinare temporaneamente l'imposizione minima mediante ordinanza. Su questa base, il 1° gennaio 2024 il Consiglio federale ha introdotto l'imposta integrativa svizzera (*Qualified Domestic Minimum Tax; QDMTT*) in virtù dell'art. 1 lett. a dell'Ordinanza sull'imposizione minima (OImM) e, il 1° gennaio 2025, l'imposta integrativa internazionale secondo la regola di inclusione del reddito (*Income Inclusion Rule, IIR*). L'imposizione minima è così garantita per le imprese interessate in Svizzera e le loro filiali.

Nel gennaio del 2025, in seno all'organo competente dell'OCSE, l'*Inclusive Framework on Base Erosion and Profit Shifting* (IF), è stato elaborato l'Accordo multilaterale tra autorità competenti concernente lo scambio di informazioni GloBE (Accordo GloBE).

Questo accordo permette in particolare ai gruppi di imprese multinazionali svizzeri di depositare la loro dichiarazione d'informazione GloBE (*GloBE Information Return*; GIR) in modo centralizzato presso l'autorità svizzera, che si incaricherà in seguito di trasmettere le informazioni pertinenti agli Stati partner interessati. Per contro, la Svizzera riceverà dai suoi Stati partner le informazioni GloBE che potranno essere utilizzate ai fini dell'accertamento dell'imposta minima in Svizzera e che non dovranno più essere fornite mediante la presentazione di una dichiarazione d'informazione GloBE separata in Svizzera dalle entità costitutive svizzere dei gruppi di imprese interessati.

Presa di posizione

L'introduzione dello scambio di informazioni GloBE contribuisce a preservare la credibilità e la reputazione della piazza economica svizzera ed è nell'interesse dei grandi gruppi di imprese. L'attuazione dello scambio di informazioni GloBE è un passo logico verso il proseguimento della strategia adottata dalla Svizzera in relazione all'introduzione dell'imposizione minima dell'OCSE. L'attuazione serve a garantire un'imposizione corretta sia in Svizzera sia all'estero nel quadro dell'imposizione minima. La partecipazione a questo scambio comporta inoltre sgravi amministrativi per le imprese interessate dall'imposizione minima. Di conseguenza, in linea di principio approviamo l'Accordo GloBE.

Qui di seguito presentiamo la nostra presa di posizione in merito alle singole disposizioni:

Preambolo

Per quanto riguarda l'espressione «Accordo effettivo», il rapporto esplicativo indica che entrambi gli Stati devono dichiarare di disporre delle legislazioni necessarie per attuare le norme tipo GloBE (cfr. pag. 8 del rapporto esplicativo). Comprendiamo che l'applicazione da parte della Svizzera unicamente dell'IIR e non anche dell'UTPR non è problematica.

Sezione 1: Definizioni

L'Ordinanza sull'imposizione minima fa un rinvio statico alle norme tipo GloBE e si riferisce, per l'applicazione diretta, unicamente alle norme tipo GloBE approvate il 14 dicembre 2021 dall'IF (art. 2 cpv. 1 OImM). Il commentario alle norme tipo GloBE e le pertinenti normative dell'OCSE/G20 non sono considerati dall'OImM come parti integranti delle norme tipo GloBE, ma unicamente come strumenti per la loro interpretazione (art. 2 cpv. 3 OImM). Questa definizione non sembra essere coerente con quella dell'Accordo GloBE che definisce le «norme GloBE» come «le norme tipo GloBE, il relativo commentario e tutti gli orientamenti amministrativi concordati ed emanati dall'Inclusive Framework on BEPS (comprese la dichiarazione GloBE, l'approccio di divulgazione e tutti gli altri orientamenti, condizioni e requisiti concordati in quanto parte del quadro di riferimento per l'attuazione delle norme GloBE)» (sezione 1, paragrafo 1, lettera h). Dato che il diritto internazionale prevale sul diritto nazionale (cfr. art. 5 cpv. 4 Cost.), occorre chiedersi se questa incoerenza nella definizione delle norme tipo GloBE non sia in contraddizione con il rinvio statico previsto dall'art. 2 cpv. 1 OImM.

RG n. 1954 del 30 aprile 2025


Sezione 8: Condizioni generali

Per quanto riguarda il paragrafo 1, il rapporto esplicativo non stabilisce quale primo periodo fiscale debba essere scambiato. Per ridurre l'onere amministrativo per le imprese, la dichiarazione d'informazione GloBE dovrebbe poter essere scambiata in base all'Accordo GloBE già a partire dal periodo fiscale 2024.

Voglia gradire, signora Consigliera federale, i sensi della nostra massima stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente



Norman Gobbi

Il Cancelliere



Arnaldo Coduri

Copia a:

- Consiglio di Stato (decs-dir@ti.ch; dfe-dir@ti.ch; di-dir@ti.ch; dss-dir@ti.ch; dt-dir@ti.ch; can-sc@ti.ch)
- Divisione delle contribuzioni (dfe-de@ti.ch)
- Deputazione ticinese alle Camere federali (can-relazioniesterne@ti.ch)
- Pubblicazione in internet